



Laura Moscati\*

## Differenze di genere e storia giuridica\*\*

SOMMARIO: 1. Sulle origini del settore IUS 19. – 2. Gli sviluppi e la presenza femminile. – 3. Iniziative e studi sulle differenze di genere.

### 1. Sulle origini del settore IUS 19

**R**ingrazio l'Amico e Collega Fulco Lanchester per avermi chiamato in questa prestigiosa occasione di incontro a rappresentare il settore scientifico-disciplinare IUS 19 Storia del diritto medievale e moderno.

In via preliminare ritengo che tale settore segua l'andamento degli altri come dimostra il prezioso grafico riassuntivo della collega Paola Piciacchia, in cui si trova in posizione centrale nel *trend* in salita della presenza femminile tra il 2001 e il 2021.

A premessa delle mie brevi riflessioni, vorrei soffermarmi sul fatto che la Storia del diritto italiano (poi Storia del diritto medievale e moderno) acquista un'autonomia successiva rispetto ad altri settori dell'area giuridica e in particolare al diritto romano, a cui è stata legata fino alla seconda metà del XIX secolo<sup>1</sup>.

Infatti, con la Legge Coppino del 1876<sup>2</sup> viene riorganizzato l'insegnamento delle materie storiche nelle Facoltà giuridiche. Le Istituzioni di diritto romano sono integrate dalla Storia del diritto romano, mentre la Storia del diritto italiano viene staccata da quest'ultima e insegnata al

---

\* Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno e di *History of European Law* presso "Sapienza", Università di Roma.

\*\* Intervento svolto il 23 giugno 2021 presso la Sala delle Lauree della Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione della "Sapienza", Università di Roma, in occasione dell'Incontro di studio su "Differenze di genere in alcuni SSD dell'Area giuridica", organizzato – nell'ambito delle iniziative del Comitato 603360 promosso dalla Rete per la parità – dalla Fondazione Paolo Galizia - Storia e libertà e dalla Rivista *Nomos-Le attualità nel diritto* in collaborazione con il Master in Istituzioni parlamentari "Mario Galizia" per consulenti di Assemblea.

<sup>1</sup> Mi permetto di rinviare a L. MOSCATI, *Francesco Schupfer e la prima cattedra di storia del diritto italiano*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 85 (2012), pp. 143-158.

<sup>2</sup> R. Decreto 8 ottobre 1876, n. 3434.

secondo anno «perché la vera scienza non può abbracciar tanto: deve contentarsi di un campo più ristretto e speciale, ma in questo entrare davvero nelle vicende delle cose, studiarne i principii e scendere fino al dettaglio»<sup>3</sup>, come sostiene Francesco Schupfer, insigne rappresentante della materia tra il XIX e il XX secolo. Sulla base dell'impostazione tedesca il vero campo di studi della storia del diritto deve essere il medioevo giuridico con «il suo compito, di riempire il grande intervallo che corre tra la caduta dell'Impero romano di Occidente e il diritto costituito negli odierni codici»<sup>4</sup>.

A seguito della relazione, dei pareri offerti e del decreto successivo del Ministro Bonghi<sup>5</sup>, Schupfer fu chiamato in qualità di relatore della Commissione speciale incaricata dello studio del regolamento del 1875<sup>6</sup> che riporta la laurea in giurisprudenza a quattro anni. Fermo nelle sue convinzioni, egli riprende nelle linee essenziali il testo del parere redatto per la Facoltà di Padova sia nelle finalità teoriche e pratiche sia e soprattutto nel riferimento al modello tedesco<sup>7</sup>.

Così, la riforma Coppino del 1876<sup>8</sup>, che prevede la sola laurea in giurisprudenza, comincia anche a far emergere l'autonomia delle materie culturali e in particolare di quelle romanistiche, Istituzioni e Diritto romano, di cui quest'ultima, insieme al Diritto civile, è biennale. La Storia del diritto resta autonoma, secondo l'auspicio di Schupfer, e riguarda «la storia del diritto in Italia dalla caduta dell'Impero Romano in Occidente fino ai moderni codici»<sup>9</sup> e, aggiungiamo noi, il punto di partenza della storiografia giuridica italiana e del nostro discorso.

In realtà, dal 1857, ancora sotto l'Impero austriaco, nell'Ateneo patavino la cattedra di Storia del diritto era stata ricoperta da Antonio Pertile<sup>10</sup>, autore della prima ricostruzione storica in forma di trattato del diritto da Giustiniano ai codici dell'Italia unita<sup>11</sup>, che aveva cominciato a insegnare la materia in autonomia dalla Storia del diritto romano, rispetto a quanto fatto in precedenza, ad esempio dallo stesso Albin<sup>12</sup>, ancora prima che il legislatore volesse offrire, attraverso due denominazioni separate, una struttura indipendente al periodo che seguiva la caduta dell'Impero romano.

Solo con la riforma del 1876 era istituzionalizzata l'autonoma configurazione della Storia del diritto italiano e il maggiore artefice fu proprio Francesco Schupfer, anche se l'aggettivo "italiano" si trova solo nel Decreto dell'ottobre 1885<sup>13</sup>.

<sup>3</sup> F. SCHUPFER, *Sul riordino degli studi giuridici. Relazione della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova in risposta ad alcuni quesiti proposti dal Ministro della Pubblica Istruzione*, Milano, 1875, p. 12.

<sup>4</sup> *Ibidem*.

<sup>5</sup> Si tratta del R. Decreto 11 ottobre 1875, n. 2575.

<sup>6</sup> La commissione fu nominata il 28 luglio 1876 ed era presieduta da Cesare Correnti.

<sup>7</sup> F. SCHUPFER, *Intorno al regolamento della Facoltà di giurisprudenza. Relazione e proposte della Commissione ministeriale*, in *Archivio giuridico*, 18, 1877, pp. 38-66.

<sup>8</sup> R. Decreto 8 ottobre 1876, n. 3434.

<sup>9</sup> *Ivi*, art. 4.

<sup>10</sup> F. CALASSO, *Il centenario della prima cattedra di storia del diritto (1858)*, in *Id.*, *Storicità del diritto*, Milano, 1966, pp. 3-24.

<sup>11</sup> A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero Romano alla codificazione, cioè all'inizio del sec. 19°*, 6 voll., Padova, 1871-1887 (2ª ed. 1892-1903 a cura di P. DEL GIUDICE).

<sup>12</sup> P. L. ALBINI, *Storia della legislazione in Italia dalla fondazione di Roma sino ai nostri tempi e nella Monarchia di Savoia in particolare*, Torino, 1847-1848.

<sup>13</sup> R. Decreto 22 ottobre 1885, n. 3444, art. 1.

Infatti, a meno di dieci anni di distanza, è nuovamente rivista la riforma degli studi giuridici e sono apportate ulteriori modifiche, dato che il programma della facoltà era ancora considerato manchevole. Oltre all'aggiunta di nuove materie, vengono aumentati i corsi obbligatori e la Storia del diritto che, con un atto di fede fu chiamata «Storia del diritto italiano dalle invasioni barbariche ai di nostri», completa il processo di indipendenza dalle materie romanistiche.

Nei verbali del Consiglio superiore della Pubblica istruzione si giustifica la distinzione tra la Storia del diritto romano e italiano con la seguente motivazione: «la storia del diritto pubblico e privato (costituzionale, amministrativo, civile, penale e giudiziario) d'Italia per lo spazio di quasi 14 secoli, con un materiale immenso e varie fonti e forme di sviluppo e condizioni di studio...se vuol servire a qualcosa, e crediamo possa servire a molto, trattandosi di un insegnamento di coltura generale, che per indole sua si collega a quello di tutte le altre discipline giuridiche e politiche, e ne è quasi il fondamento»<sup>14</sup>.

La proposta di Schupfer del 1875, insieme a molte altre che si sono rivelate antiveggenti, è così applicata ed egli, pochi anni più tardi, sarà chiamato a ricoprire la prima cattedra di Storia del diritto italiano alla Sapienza romana nel 1883.

In linea di comparazione con altri Stati europei l'autonoma configurazione dell'insegnamento della storia giuridica in Italia non è certamente antesignana nel panorama europeo se pensiamo che già nel 1819 veniva istituita a Parigi la prima cattedra di *Histoire du droit romain et du droit français*<sup>15</sup>, poi seguita anche da altri importanti Atenei francesi.

## 2. Gli sviluppi e la presenza femminile

Non vi sono studi specifici sul rapporto tra l'insegnamento della storia giuridica e la presenza femminile, anche se, come vedremo, un interesse in tal senso costituisce il fulcro di una specifica associazione di ricerca creata nel 2011. È interessante ricordare che nel 2017, per celebrare i Novant'anni della Rivista di Storia del Diritto Italiano, la più antica della materia, Gian Savino Pene Vidari ha ricostruito lo sviluppo del nostro settore in relazione alla modifica dei regolamenti concorsuali e alla loro incidenza sulle scuole giuridiche di provenienza<sup>16</sup>. Una trattazione che, anche se non si occupa specificamente del nostro argomento, è molto significativa non solo per la ricostruzione delle scuole e dei percorsi scientifici ma anche dell'andamento di alcune carriere.

Nonostante nel nostro settore, l'avvocatura si svolga in misura minore rispetto ad altri, si riscontra, ugualmente alle materie di diritto positivo, una limitata presenza femminile e l'accesso alle posizioni apicali dei più alti organi giurisdizionali, come la Corte di Cassazione, la Corte

<sup>14</sup> Per la relazione anonima, cfr. Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione, 11, 1885, p. 1077.

<sup>15</sup> Cfr. M. VENTRE-DENIS, *La première chaire d'histoire du droit à la Faculté de Droit de Paris (1819-1822)*, in *Revue historique de droit français et étranger*, 53, 1975, pp. 596-622 e più in generale *Histoire de l'histoire du droit. Actes des Journées internationales de la Société d'Histoire du droit, Toulouse 1-4 juin 2005*, textes réunis par J. POUUMAREDE, préface de A. LEFEBVRE-TEILLARD, Toulouse, 2006; *L'Histoire du droit en France, Nouvelles tendances, nouveaux territoires* sous la direction de J. KRYNEN, B. D'ALTEROCHE, Paris, 2014.

<sup>16</sup> G. S. PENE VIDARI, *Novant'anni*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 90, 2017, pp. 5-65.

costituzionale o le stesse facoltà giuridiche, è connotato da una tardiva e scarsa apertura al mondo femminile.

Sofferamoci proprio sulle prime testimonianze. Seguendo i risultati di alcuni studi recenti, vorrei ricordare che, per quanto riguarda la penisola italiana e più in generale l'Occidente, Bitisia Gozzadini è menzionata come la prima donna ad aver impartito lezioni di diritto, a partire dal 1239 all'Università di Bologna, due anni dopo aver conseguito la laurea, sebbene il dato risulti da cronache di storici posteriori e non sia analizzato da studi specifici<sup>17</sup>. La prima donna a completare gli studi giuridici in un'università moderna è Maria Pellegrina Amoretti, che nel 1777 si laurea in *utroque iure* presso l'Università di Pavia<sup>18</sup>. Bisogna, invece, attendere quasi un secolo e mezzo perché una donna eserciti la professione di avvocato in Italia: nel 1919, Elisa Comani ottiene l'iscrizione al Collegio dei procuratori di Ancona<sup>19</sup>.

Per venire a tempi più vicini di cui ci occupiamo in questa sede, ricordo che nel 1934 Dina Bizzarri, nel 1972 Giuliana d'Amelio e nel 1978 Maria Ada Benedetto<sup>20</sup> vincono il concorso a cattedra di storia del diritto. Si tratta di studiosi con storie e percorsi diversi, che aprono la via all'insegnamento delle donne nella nostra materia<sup>21</sup>.

Vorrei sottolineare un elemento strettamente connesso con la presenza femminile nella nostra materia, e cioè l'apertura di linee nuove di ricerca negli studi. Come è noto, gli studi storico-giuridici hanno seguito per lungo tempo una tradizione medievistica e di diritto comune<sup>22</sup>, ma tra i primi che hanno avviato ricerche sul diritto moderno-contemporaneo c'è senz'altro Giuliana d'Amelio, con la tesi sugli usi civici dopo l'Unità<sup>23</sup>, strada poi intrapresa da altre storiche del diritto che hanno seguito vie nuove spesso in colloquio con gli studiosi del diritto positivo. Tale periodo, a seguito della svolta europeistica degli anni Cinquanta, coincide anche con uno sviluppo sovranazionale degli studi, talvolta orientato su aspetti storico-comparativi.

Sempre per il settore scientifico-disciplinare IUS 19 va ricordato l'Osservatorio di storiografia giuridica *Donne&Diritti*, un'iniziativa che nasce nel 2011<sup>24</sup> all'interno delle università italiane e alla quale partecipano quasi tutte le docenti di Storia del diritto medievale e moderno.

<sup>17</sup> Cfr. C. GHIRARDACCI, *Della Historia di Bologna*, I, Bologna, 1605, pp. 158-159, 161; C. BONAFEDE, *Cenni biografici e ritratti d'insigni donne bolognesi*, Bologna, 1845, pp. 6-8; C.P. MURPHY, 'In praise of the ladies of Bologna': the Image and Identity of the Sixteenth-Century Bolognese Female Patriciate, in *Renaissance Studies*, 13, 1999, p. 445 e U. SCHULTZ, G. SHAW, M. THORNTON, R. AUCHMUTY (eds.), *Gender and Careers in the Legal Academy*, Oxford-London-New York-New Delhi-Sydney, 2021, p. 5.

<sup>18</sup> Cfr. V. OLGATI, *The Case of the First (Failed) Woman Lawyer in Modern Italy*, in U. SCHULTZ, G. SHAW (eds.), *Women in the Worlds of Legal Professions*, Oxford-Portland, 2003, p. 423. L'autore sottolinea che si tratta del primo caso in Europa e nell'intero Occidente.

<sup>19</sup> Cfr. *ivi*, p. 428 e F. TACCHI, «Una Silfide vaporosa dagli occhi color mare e dalla chioma d'oro». *Elisa Comani del foro di Ancona*, in N. SBANO (a cura di), *Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocatessa italiana*, Bologna, 2004, pp. 153 e ss.

<sup>20</sup> Cfr., le rispettive voci in I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI (dir.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, I, Bologna, 2013, pp. 265-266, 215, 634-635.

<sup>21</sup> Tra il 1980 e il 2001 vincono il concorso a cattedra 7 colleghe. Dal 2001 rinvio ai grafici di Paola Piciacchia.

<sup>22</sup> Sulle ragioni della preferenza per l'età intermedia cfr. L. BERLINGUER, *Considerazioni su storiografia e diritto*, in *Studi storici*, 15, 1974, pp. 9-13; E. CORTESE, *Storia del diritto italiano*, in *Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia*, Milano, 1982, pp. 787-795.

<sup>23</sup> Come ricorda ID., *Giuliana d'Amelio Caracciolo*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 5-6, 1976-1977, p. 1125.

<sup>24</sup> <http://www1.unipa.it/storichedeldiritto/index.html>.

Nelle motivazioni che accompagnano l'iniziativa, le promotrici, Beatrice Pasciuta e Simona Feci, specificano di voler mettere a disposizione un luogo di diffusione scientifica e didattica di tematiche inerenti alla storia della costruzione dell'identità giuridica di genere. Ciò per contribuire alla formazione di una più matura consapevolezza, specie nelle giovani generazioni, della natura storica dei processi di definizione e trasformazione delle identità maschile e femminile, a cui il diritto ha contribuito e contribuisce in maniera sostanziale.

Più che ad analizzare il significato e l'entità dell'incidenza femminile nelle professioni giuridiche e nell'insegnamento universitario, l'Osservatorio è rivolto all'approfondimento di tematiche riguardanti la storia della condizione giuridica femminile: relazioni familiari, matrimonio, maternità, lavoro e professioni, conflitti e violenze, cittadinanza e meccanismi dell'inclusione, in una prospettiva di lunga durata che dal medioevo giunge fino ai nostri giorni.

Ma l'obiettivo è anche quello di avviare un dialogo con altri ambiti disciplinari che già da tempo hanno affrontato il problema dell'identità di genere, inserendo le specificità delle competenze e dei saperi storico-giuridici nella riflessione comune.

### **3. Iniziative e studi sulle differenze di genere**

L'ultimo passo per l'analisi delle differenze di genere, è rappresentato dai vertici delle professioni giuridiche, dall'accesso all'insegnamento universitario e dallo sbilanciamento tra docenti uomini e donne. Per il nostro settore mi riferisco alle Facoltà di Giurisprudenza, dove si concentra il massimo numero di cattedre di IUS 19 (oggi su 48 professori ordinari, ci sono solo tre eccezioni, due alla Facoltà di Scienze Politiche e una a quella di Beni culturali, rispetto ad anni recenti in cui c'era una presenza del settore anche alla Scuola speciale per archivisti e bibliotecari e alla Facoltà di Lettere) dove con grande fatica e ritardo sono state chiamate delle donne, la Sapienza credo sia stata l'ultima. Lo stesso discorso vale per la società scientifica che nasce dal settore IUS 19, la Società italiana di storia del diritto, che vede solo nel 2013 una donna ricoprire la carica di presidente. La consorella francese, la *Société d'Histoire du Droit*, aveva contribuito alla parità di genere, a partire dalla fine del secolo scorso.

Di recente, il più vasto tema delle donne nel diritto è stato oggetto di un proficuo filone di studi inaugurato nel 2003 dal lavoro *Women in the Worlds of Legal Professions*, curato da Ulrike Schultz e Gisela Shaw<sup>25</sup>, a cui è seguita, nel 2013, la pubblicazione del volume *Gender and Judging*<sup>26</sup>. Alcuni risultati di queste indagini sono riportati in un significativo contributo del Dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali della Direzione generale delle Politiche interne dell'Unione, redatto su impulso della Commissione giuridica del Parlamento europeo<sup>27</sup>. Le

<sup>25</sup> U. SCHULTZ, G. SHAW (eds.), *Women in the Worlds of Legal Professions*, cit.

<sup>26</sup> U. SCHULTZ, G. SHAW (eds.), *Gender and Judging*, Oxford-Portland 2013.

<sup>27</sup> Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs (Directorate-General for Internal Policies of the Union), *Mapping the Representation of Women and Men in Legal Professions Across the EU*, agosto 2017, consultabile in [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596804/IPOL\\_STU\(2017\)596804\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596804/IPOL_STU(2017)596804_EN.pdf), pp. 19-20. Tra gli studi

ricerche sono poi proseguite con la pubblicazione, nel 2021, di un terzo volume *Gender and Careers in the Legal Academy*<sup>28</sup>, che completa la panoramica avviata nei primi due lavori, e in particolare, per quanto ci interessa specificamente, riporta un'analisi comparativa sulla prima donna ammessa alla facoltà di Giurisprudenza, laureata in legge, avvocato, magistrato, docente di legge<sup>29</sup>.

Proprio in quest'ultimo caso le differenze di genere risultano abissali. La Francia raggiunge il traguardo nel 1931, l'Olanda nel 1932 e il Belgio nel 1933 mentre le università tedesche nel 1965 e quelle scozzesi addirittura nel 1990. Per l'Italia, oltre ai riferimenti medievistici, la storica del diritto Dina Bizzarri nel 1934 deve essere sicuramente tra le prime, insieme a Luisa Riva Sanseverino che nello stesso anno vince il concorso a cattedra di Diritto corporativo e che insegna a Sassari, come prima donna in una disciplina giuridica, e poi a Modena, a Pisa e, infine, a Milano<sup>30</sup>.

Va anche segnalato l'impegno del Consiglio Nazionale Forense che nel 2003 ha istituito la Commissione per le Pari Opportunità e il ruolo di Guido Alpa nella promozione del tema nel mondo dell'avvocatura, come in occasione della Giornata europea delle Donne Avvocato organizzata dal CNF il 16 e 17 giugno 2006<sup>31</sup> e con l'auspicio della creazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), che si realizza nel 2010<sup>32</sup>. Sempre nel 2006 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra il CNF e il Ministero delle Pari Opportunità, poi rinnovato nel 2009 e nel 2011. La nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense prevede la costituzione di un Comitato Pari Opportunità degli avvocati presso ogni Consiglio dell'Ordine<sup>33</sup>.

Quanto agli studi, mi vorrei soffermare su alcuni volumi che esaminano significative peculiarità del rapporto tra donne e diritto. Mi riferisco a quello di Nicola Sbanò edito nella collana *Storia dell'Avvocatura in Italia*, a testimonianza del ricordato impegno del CNF<sup>34</sup>, dove sono ricostruite le difficili storie di Lidia Poët e di Elisa Comani tra Ottocento e Novecento per la lotta all'affermazione dei propri diritti.

Si tratta di una situazione assimilabile a quanto avveniva in Europa, dove in Francia sempre alla fine dell'Ottocento Jeanne Chauvin, laureata in Giurisprudenza, non fu ammessa a esercitare la professione<sup>35</sup>. All'inizio del Novecento, e soprattutto dopo la guerra, sono ricordate alcune tappe importanti, dalla soppressione dell'autorizzazione maritale, all'ammissione al voto, al

---

commissionati dall'UE, si segnala inoltre *She Figures*, rapporto triennale pubblicato dalla Commissione europea, attualmente aggiornato al 2018, consultabile in <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9540ffa1-4478-11e9-a8ed-01aa75ed71a1>.

<sup>28</sup> U. SCHULTZ, G. SHAW, M. THORNTON, R. AUCHMUTY (eds.), *Gender and Careers in the Legal Academy*, cit.

<sup>29</sup> Si veda in proposito la tabella finale.

<sup>30</sup> I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONI, M.N. MILETTI (dir.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, cit. II, p. 1697.

<sup>31</sup> Cfr. G. ALPA, *Women in Law. Programmi e iniziative del Consiglio Nazionale Forense per le pari opportunità nel mondo dell'Avvocatura e nel contesto europeo (sintesi della relazione presentata alla Giornata europea delle Donne Avvocato, organizzata dal Consiglio Nazionale Forense – Roma, 16-17 giugno 2006)*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 11, 2006, pp. 541-546.

<sup>32</sup> Ivi, p. 545.

<sup>33</sup> Legge 247/2012, art. 25, comma 4.

<sup>34</sup> N. SBANO (a cura di), *Donne e diritti*, cit.

<sup>35</sup> E. SCHANDEVYL (ed.), *Women in Law and Lawmaking in Nineteenth and Twentieth-Century Europe*, Abingdon-New York, 2016, pp. 56 e ss.

riconoscimento dell'uguaglianza dei sessi con l'art. 3 della Costituzione repubblicana, che aprono sempre più alle donne la via dell'esercizio delle professioni giuridiche.

Il volume di Francesca Tacchi<sup>36</sup> mette in luce la femminilizzazione delle professioni forensi, per quanto non ai loro vertici, riscontrata negli ultimi quindici anni con dati specifici per l'Italia e per l'Europa, come frutto di un lungo e faticoso percorso, che segue un arco cronologico tra l'Unità e i giorni nostri, fatto di esclusioni, di una progressiva e incerta definizione della capacità giuridica della donna, alla quale è stato a lungo negato il diritto di accedere a professioni e carriere congrue con il proprio titolo di studio. Fa riflettere la conclusione dell'autrice relativa al fatto che la ridotta presenza delle donne nei vertici delle professioni giuridiche è accompagnata anche da una sfaldatura tra una loro presenza massiccia ai livelli non apicali e una rappresentanza in larga prevalenza maschile, quindi non rappresentativa.

Infine, vorrei ricordare il volume curato da Eva Schandevyl che indaga il rapporto tra genere e professioni giuridiche in Europa dal XIX secolo a oggi, con ampie prospettive di indagine storica e comparativa<sup>37</sup>. L'opera esamina la recente femminilizzazione della giustizia, i motivi che hanno causato l'irruzione delle donne nel mondo giudiziario e quali fattori determinano la posizione delle donne ai vari livelli del sistema giuridico. Tali questioni sono affrontate sia dal punto di vista della storia giuridica delle donne, sia da quello delle culture giuridiche di genere.

Resta aperto, quindi, il problema dei vertici delle professioni giuridiche e dell'insegnamento nelle Facoltà di Giurisprudenza per cui il lungo cammino verso la parità non si è ancora concluso. Le nostre Facoltà seguono il *trend* delle più elevate cariche delle professioni giuridiche. A fronte di un incalzante aumento della presenza femminile nella fase iniziale delle carriere, resta lontano il vertice delle professioni e dell'insegnamento.

Meritoria l'iniziativa di Fulco Lanchester per aver voluto approfondire le differenze di genere proprio nell'insegnamento universitario.

---

<sup>36</sup> F. TACCHI, *Eva togata. Donne e professioni giuridiche in Italia dall'Unità a oggi*, Torino, 2009.

<sup>37</sup> E. SCHANDEVYL (ed.), *Women in Law and Lawmaking*, cit.

## FIRST WOMEN LEGAL ACADEMICS/FIRST WOMEN IN THE LEGAL PROFESSION:

Country	1 <sup>st</sup> women admitted to law fac	1 <sup>st</sup> woman law graduate	1 <sup>st</sup> female lawyer admitted	1 <sup>st</sup> female judge admitted	1 <sup>st</sup> female legal academic
Argentina	1926	1909	1910	1955	1933 prof 2010 dean
Australia	1897	1902	1905	1965 (1920M) 1987 High Ct	1957 lecturer 1967 prof 1971 dean
Belgium	1882	1888 doc	1922	1948	1929 ass prof 1933 prof
Brazil	1888	1902	1906	1967	1948/1961
Canada British Canada French		1914 1928	1897 1942	(1914 M) 1943	1962
China		1926 doc France	1926	1926	1927 G degree 1931-37 Pres 1946
Czech Rep		1922 1928 habil	1918/1928	1930	1969 prof
Denmark	1900	1887	1909	1933	1990
Egypt	1929	1933	1933	2003	1970
England/Wales  Northern Ireland	1875	1888	1922	1919  1965 High Court	1920 tutor  1930s lecturer 1973 prof 1970 prof 1971 dean
Estonia	1905	1922	1935	After WW II	1939 lecturer
Finland	1899	1906	1911  Lay adv end of 19 <sup>th</sup> century	1930s	1961
France	1887	1897	1900	1946	1931
Germany	1900-1908	1897 doc 1912	1922	1927	1965 prof



Ghana		1960s in Ghana	1945	1953 Magistrate 1959	1972 lecturer 1996 dean
India		1923	1923	1926	1953
Ireland	1882	1885 BA 1889 LLD	1921	1919 Magistrate 1980 High Court 1992 Supr Court	1925 prof
Israel		LLD 1968	1930	1948	1956 lecturer 1980 prof
Italy	1876	1237/1777/1881	1919	1965	1239
Kenya	1964	1967 LLB 1980s LLM 1990s PhD 2019 H.Doc	1967 State Counsel 1960s advocate 1975 law firm	1970 Magistrate 1982 High Ct 2003 Ct Appeal 2011 Supr Ct	1988 lecturer 2005 assoc p 2012 prof 2012 dean
Kuwait		1967	1973	2014 public pros 2020 judge	1970 lecturer 1979 dean
Netherlands	1897	1901	1903	1947	1932
Norway		1890	1904	1913 1968 Supr Ct	1987
Pakistan			1959	1969	1995 ass prof
Philippines		1915	1911	1934/1952	1946 lecturer 1960s prof 1970 dean
Scotland	1906	1909 BA	1920 law agent 1923 bar	1960 (sheriff)	1939 lecturer 1990 prof
Sweden	1912	1897/1918	1918	1927	1976
USA	1869 Harvard 1950	1870 1872 AfrA 1931 AfrA Yale	1869 1872	1870 JPeace 1908 Probate J 1939 AfrA	1898 AfrA lect 1919 lecturer 1928 tenured 1935 prof Harvard 1947

## Abbreviations:

AfrA = African American

Adv = advocate

Ass prof = assistant professor

assoc p = associate professor

BA = Bachelor of Arts

Bar = barrister

Doc = doctoris juris

G degree = German degree

Habil = habilitation

H.doc = habilitation

JPeace = Justice of the Peace

Lect = lecturer

LLB = Bachelor of Laws

LLD = doctor juris

LLM = Master of Laws

M = magistrate

MA = Master of Arts

PhD = Doctor of Philosophy

Probate J = probate judge

Prof = full professor

Public pros = public prosecutor

La tabella è ripresa da U. SCHULTZ, G. SHAW, M. THORNTON, R. AUCHMUTY (eds.), *Gender and Careers in the Legal Academy*, cit., pp. 9-11.